

NOTA LEGALE

L'Associazione "Confcommercianti" mette a disposizione questo sito e i suoi contenuti così come sono, e benché le informazioni direttamente fornite siano ritenute accurate, l'Associazione "Confcommercianti" non dichiara o garantisce che le informazioni rese accessibili attraverso questo sito non contengano errori, né che il sito sia completo o aggiornato. Per ciò che riguarda, inoltre, i contenuti riferiti da link che rimandano a siti esterni, l'Associazione non garantisce in alcun modo la veridicità di quanto in essi riportato.

Né l'Associazione "Confcommercianti", né il suo presidente e altri rappresentanti o eventuali collaboratori esterni, sono o potranno essere, ritenuti responsabili per danni derivanti o collegati all'utilizzo di questo sito. Tale limitazione di responsabilità si applica a tutti i danni di qualsiasi genere, compresi (illimitatamente) danni risarcitori, diretti o indiretti, perdita di dati, ricavi o profitti, perdita o danneggiamento della proprietà e ricorsi di terze parti.



poneva la causa in decisione.

Svolgimento del processo

Con atto del 21 febbraio 2005, ritualmente notificato, [REDACTED] citavano in giudizio la Banca Agricola Popolare di Ragusa premettendo:

- che fra le medesime parti (oltre a [REDACTED], già fideiussore) era pendente altro giudizio, innanzi al medesimo Tribunale, avente per oggetto l'impugnazione della validità delle clausole contrattuali inerenti il contratto di conto corrente n. [REDACTED], stipulato nel [REDACTED] - presso l'agenzia di Grammichele - dal [REDACTED] quale correntista e dalla [REDACTED] quale fideiussore.
- che il detto giudizio aveva per oggetto l'impugnazione del contratto di c/c per violazione della clausola n. 7 delle condizioni contrattuali, sulle determinazioni degli interessi su piazza, delle spese e delle commissioni non concordate espressamente, nonché in base alla normativa sulla trasparenza bancaria e per violazione della normativa sul Consumatore.

Esponavano, ancora, che sul medesimo conto era stato inglobato il finanziamento - stipulato con l'intervento della Cofiac - n. [REDACTED] nonché la cambiale protestata a firma [REDACTED] dell'importo di € 1.250,00 e datata [REDACTED] 2004. Per tali ragioni eccepivano l'inesigibilità del finanziamento poiché ricompreso nell'estratto di conto corrente sopra citato nonché, in riferimento alla cambiale, la mancanza di prova dell'eventuale successivo pagamento della stessa dall'emittente, la mancanza del necessario protesto a carico del [REDACTED] (nella qualità di girante) e, infine, la mancanza dell'avviso al [REDACTED] stesso, ex art. 52 L.C..

Concludevano, infine, chiedendo la preliminare riunione dei processi e, nel merito, dichiararsi l'inesigibilità del credito vantato dalla banca in quanto né